



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 5 AMATORI del 15 GIUGNO 2023

ATTIVITÀ RICREATIVA AMATORI s.s. 2022/2023

Segreteria

FINALE REGIONALE

Vista la delibera del Giudice Sportivo riportata nel presente Comunicato Ufficiale in merito alla seconda semifinale (VAVALACI SIDERNO - AMATORI ATLETICO SERSALE) la gara di finale prevista per il 16 giugno 2023 viene annullata.

1. RISULTATI GARE

ATTIVITÀ RICREATIVA AMATORI s.s. 2022/2023

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare:

SEMIFINALE REGIONALE - GARA 1			
PROMOSPORT	- LIMBADI CALCIO	3 - 2	

SEMIFINALE REGIONALE - GARA 2			
VAVALACI SIDERNO	- AMATORI ATLETICO SERSALE	0 - 3	GST Entrambe Società

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 14.06.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

ATTIVITÀ RICREATIVA AMATORI s.s. 2022/2023

DELIBERE

Gara del 12/06/2023 VAVALACI SIDERNO – AMATORI ATLETICO SERSALE

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che al 9° minuto del secondo tempo di gioco, dopo la segnatura di una rete da parte della società Amatori Atletico Sersale, l'arbitro veniva accerchiato da calciatori della società Vavalaci Siderno che protestavano senza conseguenze;
- che in questo frangente il calciatore della società Amatori Atletico Sersale Sig. Guerra Vincenzo andava vicino la panchina della squadra avversaria e rivolgeva agli occupanti gesti irrispettosi e frasi offensive;
- che, conseguentemente, entravano in campo i giocatori delle panchine di entrambe le società dando luogo ad una rissa che coinvolgeva tutti i calciatori;
- che l'arbitro, non essendoci le condizioni per proseguire l'incontro, emetteva il triplice fischio di fine partita e faceva rientro negli spogliatoi insieme agli assistenti;
- che tutti i giocatori, di entrambe le società, continuavano la rissa;
- che calciatori della squadra Vavalaci Siderno rincorrevano il calciatore della società Amatori Atletico Sersale Sig. Guerra spintonandolo e facendolo cadere a terra e, alcuni calciatori, lo colpivano con calci al corpo "facendolo rimanere a terra dolorante";
- che tra i suddetti calciatori veniva riconosciuto con il numero 22 il Sig. Pagano Giuseppe, portiere della società Vavalaci Siderno;
- che facevano ingresso in campo alcune persone non autorizzate appartenenti ad entrambe le società;
- che veniva successivamente riportata la calma anche per il fattivo intervento di alcuni dirigenti e calciatori di entrambe le società;

Per consolidata giurisprudenza quando la necessita interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza è quella espressamente prevista dall'art. 10 comma 3 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri tesserati, causa determinante della chiusura anticipata della gara. E la (allora) C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che *".. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto d'avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata"* (C.A.F. in C.U. n°27 del 19-05-1994).

Considerato pertanto che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento dei calciatori di entrambe le società anche per responsabilità oggettiva delle società Vavalaci Siderno e Amatori Atletico Sersale;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 comma 3 del C.G.S..

delibera

- 1) Infliggere ad entrambe le società VAVALACI SIDERNO e AMATORI ATLETICO SERSALE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
- 2) Squalificare per n 6 (sei) gare effettive il calciatore GUERRA Vincenzo della società Amatori Atletico Sersale;
- 3) Squalificare per n 4 (quattro) gare effettive il calciatore Pagano Giuseppe della società Vavalaci Siderno;
- 4) Infliggere alla società VAVALACI SIDERNO l'ammenda di € 400,00;
- 5) Infliggere alla società AMATORI ATLETICO SERSALE l'ammenda di € 400,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/06/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA 1

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONZIONE CON DIFFIDA

CUIULI DOMENICO	(LIMBADI CALCIO)	RESTUCCIA GIANLUCA	(LIMBADI CALCIO)
-----------------	------------------	--------------------	------------------

GARA 2

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONZIONE CON DIFFIDA

GUERRA VINCENZO	(AMATORI ATLETICO SERSALE)	CARABETTA GIUSEPPE	(VAVALACI SIDERNO)
LUCA TRISTANO	(VAVALACI SIDERNO)	SAINATO EMANUELE	(VAVALACI SIDERNO)
VALLELONGA GIUSEPPE	(VAVALACI SIDERNO)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/06/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi